

**TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO
(TIB)**

Valido dal 10 luglio 2025

Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – versione integrata e modificata dalle deliberazioni 349/2017/R/gas, 661/2017/R/gas, 72/2018/R/gas, 612/2018/R/gas, 81/2019/R/gas, 208/2019/R/gas, 45/2020/R/gas, 120/2024/R/gas, 374/2024/R/gas, 482/2024/R/gas e 244/2025/R/gas

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Regime di bilanciamento

- 1.1 Il responsabile del bilanciamento eroga il servizio di bilanciamento del gas naturale conformemente ai principi e alle disposizioni di cui al Regolamento UE 312/2014 e ai principi e disposizioni contenuti nella presente deliberazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano, nei limiti in cui sono compatibili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e agli articoli 1 delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, 21 giugno 2005, n. 119/05 e dell'allegato A alla deliberazione 19 marzo 2015 118/2015/R/gas. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) *esposizione potenziale del sistema nei confronti di un utente o EPSu* è il debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento, determinato ai sensi dell'articolo 11 del presente provvedimento;
 - c) *esposizione massima del sistema nei confronti di un utente o MEPSu* è il massimo valore accettabile di *EPSu*;
 - d) *impresa maggiore di trasporto* è l'impresa che, svolgendo l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete;
 - e) *responsabile del bilanciamento* è l'impresa maggiore di trasporto;
 - f) *Gestore del SII* è l'Acquirente Unico S.p.A., la società per azioni presso la quale è istituito il Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - g) *GME* è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 18 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
 - h) *utente del bilanciamento* è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale;
 - i) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - j) *RAST* è il Testo integrato per la regolazione dello stoccaggio approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas;

- k) *Regolamento* è il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- l) *Regolamento 2015/703* è il Regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione del 30 aprile 2015;
- m) *RTTG* è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024 - 2027);
- n) *STSP* sono i prodotti standardizzati di breve termine di cui al Capo III del Regolamento;
- o) *System Average Price* o *SAP* è, relativamente a un giorno gas, la media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna in quel giorno gas, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- p) *TSOPb* è il prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas ai sensi del comma 2.2 di: prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii);
- q) *TSOPs* è il prezzo minore delle vendite concluse dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas ai sensi del comma 2.2 di: prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii);
- r) *Piano di emergenza* è il Piano di emergenza approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 93/2011.

1.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.1 le definizioni di cui al Capo I del Regolamento sono così precisate:

- a) il TSO è il responsabile del bilanciamento;
- b) la zona di bilanciamento è unica nel sistema italiano ed è rappresentata dalla Rete Nazionale dei Gasdotti come definita dal Decreto del Ministro 22 dicembre 2000;
- c) la piattaforma di scambio è il mercato del gas *MGAS* organizzato e gestito dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

1.4 Ai fini del presente provvedimento si considerano i seguenti termini:

- a) C , PE , GNC e ΔLPc , che rappresentano rispettivamente autoconsumi, perdite di rete, gas non contabilizzato della rete di trasporto e la variazione di *linepack* tra la fine e l'inizio del giorno gas;
- b) Δ_k , come definito al comma 13.1 del TISG;
- c) *[soppressa]*;
- d) S_T , che rappresenta il gas movimentato dal responsabile del bilanciamento presso lo stoccaggio ai sensi del comma 3.4;
- e) T_T^M , che rappresenta, per ciascun giorno gas, il saldo netto delle transazioni T_{Ti}^M effettuate dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 2.6 e del comma 2.8, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2.7;

- f) Ψ , che rappresenta il quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema e che è dato dalla somma algebrica dei termini di cui alle precedenti lettere da a) a d);
- g) DS_T , che rappresenta la differenza fra il termine di cui alla precedente lettera e) e il termine di cui alla precedente lettera f);
- h) p^s che rappresenta la somma dei quantitativi di gas previsti in riconsegna in un giorno gas e dei valori attesi dei termini C, PE e GNC, risultante dalla pubblicazione effettuata dal responsabile del bilanciamento, ai sensi del capitolo 9, § 1.1, numero 4, del proprio codice di rete non oltre le ore 15:00 del giorno precedente;
- i) p^e che rappresenta la somma dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati nel medesimo giorno gas come determinati nella “sessione di bilanciamento”, di cui alla regolazione vigente in materia di settlement gas, e dei termini C, PE e GNC;
- l) S^{op} che rappresenta la differenza, relativa ad un giorno gas, fra:
 - l'energia misurata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali il responsabile del bilanciamento si avvale delle previsioni di cui al comma 2.4, lettera b); e
 - l'energia complessivamente programmata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi risultante dai programmi degli utenti come da ultimo riformulati e dal programma del responsabile del bilanciamento effettuato nei termini di cui al comma 2.6, lettera a);
- m) LP^d che rappresenta il livello del *linepack*, espresso in energia, al termine del giorno gas dichiarato dal responsabile del bilanciamento e pubblicato ai sensi del comma 11.2;
- n) LP^e che rappresenta il livello del *linepack*, espresso in energia, effettivamente raggiunto al termine del giorno gas;
- o) O_T^M che rappresenta, per ciascun giorno gas, la somma del saldo netto dei volumi di gas oggetto di transazioni eseguite prima dell'asta del giorno G e dei volumi di gas offerti nell'asta del giorno G dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 2.6 e del comma 2.8, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2.7;
- p) O_T^{Ma} che rappresenta, per ciascun giorno gas, i volumi di gas offerti dall'impresa maggiore di trasporto nell'asta del G-1;
- q) V_{SdT} che rappresenta, per ciascun giorno gas, il totale dei prelievi attribuiti al responsabile del bilanciamento in relazione al servizio di default trasporto, corrispondenti al termine $P_{UdB\ k}$ di cui al comma 12.1, lettera e), del TISG;
- r) V_{SdT}^{Ep} che rappresenta, per ciascun giorno gas, i prelievi V_{SdT} relativi al periodo che intercorre fra la decorrenza di efficacia e la data di risoluzione del contratto di cui al comma 10.10;
- s) T_{SdT} che rappresenta, per ciascun giorno gas, il volume approvvigionato ai sensi del comma 2.8, secondo modalità diverse da quelle definite ai sensi del comma 2.7;

- t) OBA^{IM} , OBA^{GNL} , OBA^{IS} e OBA^{IP} che rappresentano i volumi di gas movimentati nell'ambito degli accordi di interconnessione di cui all'articolo 4 tra il responsabile del bilanciamento e, rispettivamente, le imprese di trasporto terze (IM), gli operatori di terminali di rigassificazione (GNL), le imprese di stoccaggio (IS) e i trasportatori esteri (IP);
- u) IN_t è il totale dei prelievi dei *city gate* appartenenti all'insieme T, corrispondente al termine IN di cui al comma 13.1 del TISG;
- v) P_t è il totale dei prelievi attribuiti agli UdB, incluso il fornitore del SdT, corrispondente al termine $PREMI_{UdB,k}$ di cui al 12.1, lettera c, del TISG, ai fini della determinazione del disequilibrio di competenza, in relazione ai *city gate* appartenenti all'insieme t ;
- w) t è l'insieme dei *city gate* appartenenti alle medesime regione e zona climatica. Nel caso di *city gate* cui afferiscono punti di riconsegna della rete di distribuzione appartenenti a diverse zone climatiche, il *city gate* si intende compreso nell'insieme t riferito alla zona climatica alla quale appartengono i punti di riconsegna della rete di distribuzione aventi cumulativamente il maggior consumo annuo; T indica il complesso degli insiemi t .

PARTE 2

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO

Articolo 2

Bilanciamento operativo e criteri di intervento del responsabile del bilanciamento nel mercato

- 2.1 Per il bilanciamento operativo della rete il responsabile del bilanciamento applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento come precisate e integrate dal presente articolo.
- 2.2 Il responsabile del bilanciamento intraprende azioni di bilanciamento mediante:
- a) la compravendita, presso la piattaforma di scambio di prodotti *title* e *locational*, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del Regolamento;
 - b) l'utilizzo di servizi di bilanciamento, ove previsti nel proprio codice di rete, conformemente all'articolo 3.
- 2.3 Nel caso di ricorso a prodotti *locational*, il responsabile del bilanciamento comunica non appena ne ravvisa la necessità e con almeno due ore di anticipo, fatti salvi i casi di particolare urgenza, rispetto allo svolgimento della sessione sul proprio sito internet e al GME:
- a) l'intenzione di ricorrere alla compravendita di prodotti *locational*, specificando se intende acquistare oppure vendere;
 - b) il punto o i punti della rete di trasporto dove è richiesta la modifica dei flussi;
 - c) il momento del giorno gas a decorrere dal quale richiede la modifica dei flussi;
 - d) i termini di svolgimento della sessione per la selezione delle offerte;
 - e) se l'approvvigionamento è necessario per:
 - (i) gestire esigenze fisiche localizzate all'interno della zona di bilanciamento;
 - (ii) poter gestire in sicurezza eventuali scostamenti previsti tra immissioni e prelievi complessivi della rete.
- 2.4 Al fine di mantenere, all'interno del giorno gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, oltre agli strumenti sopra individuati, il responsabile del bilanciamento:
- a) utilizza la capacità di stoccaggio per la modulazione oraria della rete di trasporto di cui dispone;
 - b) può richiedere alle imprese di stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato delle nomine, comunque nel rispetto dei vincoli complessivi di programmazione oraria dello stoccaggio.

- 2.5 I volumi di gas di stoccaggio corrispondenti alle eventuali differenze fra i quantitativi misurati nei punti di interconnessione con gli stoccaggi e i quantitativi programmati dagli utenti e dal responsabile del bilanciamento, sono regolati nel giorno successivo a quello di flusso, nell'ambito del mercato di cui all'articolo 7.
- 2.6 Il responsabile del bilanciamento provvede all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema Ψ presso la piattaforma di scambio, con offerte distinte da quelle di cui ai precedenti commi 2.2 e 2.5.
- 2.7 Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.6 sono approvate dall'Autorità previa proposta del responsabile del bilanciamento. La proposta individua gli aspetti organizzativi e gestionali volti a garantire l'efficiente funzionamento del bilanciamento e valuta l'opportunità di specifiche sessioni di mercato funzionali all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema Ψ .
- 2.8 Il responsabile del bilanciamento provvede all'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario all'espletamento del servizio di *default* trasporto secondo le modalità definite ai sensi dei commi 2.6 e 2.7, ovvero, anche secondo modalità dal medesimo definite ed approvate dall'Autorità.

Articolo 3

Servizi di bilanciamento

- 3.1 Il responsabile del bilanciamento specifica nel proprio codice di rete, ovvero in procedure sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati ed approvate dall'Autorità:
 - a) quali sono le situazioni di criticità, non gestibili attraverso l'utilizzo di *STSP* offerti dagli utenti e che richiedono l'approvvigionamento di servizi di bilanciamento e per quali ragioni;
 - b) i criteri conformi all'articolo 8, commi da 2 a 5 del Regolamento, in base ai quali verranno definite le procedure di approvvigionamento di detti servizi;
 - c) le modalità di utilizzo e di attivazione di detti servizi, compresa eventualmente l'offerta sulla piattaforma di scambio sotto forma di prodotti *STSP* nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
 - d) le conseguenze dell'utilizzo dei servizi di bilanciamento sul prezzo di sbilanciamento.
- 3.2 Il responsabile del bilanciamento unitamente alla proposta di aggiornamento del codice di rete funzionale all'introduzione di servizi di bilanciamento trasmette anche le informazioni circa il costo stimato di tale servizio.
- 3.3. In conformità con le disposizioni di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, il responsabile del bilanciamento, ove ritenga necessario l'utilizzo di prestazioni di

erogazione e di iniezione di stoccaggio per la gestione programmata del *linepack*, le approvvigiona nell'ambito delle procedure concorsuali giornaliere per il conferimento delle capacità per i servizi di breve termine, di cui all'articolo 16 del RAST che si svolgono il giorno precedente a quello di utilizzo.

- 3.4. Le prestazioni approvvigionate dal responsabile del bilanciamento sono considerate dall'impresa di stoccaggio automaticamente e integralmente programmate e non più rinominabili.
- 3.5. I quantitativi di gas prelevati e/o immessi dal responsabile del bilanciamento mediante l'utilizzo delle prestazioni di cui al precedente comma 3.4 sono approvvigionati nell'ambito del mercato del gas in stoccaggio di cui all'articolo 7, con offerte distinte da quelle di cui ai precedenti commi 2.2 e 2.5.
- 3.6. Il responsabile del bilanciamento può individuare, sulla base delle esigenze di gestione della rete, le prestazioni minime di erogazione e di iniezione che l'impresa maggiore di stoccaggio è tenuta a rendere disponibile per il conferimento nelle procedure giornaliere. Le prestazioni minime individuate sono rese pubbliche.
- 3.7. Le prestazioni minime di cui al precedente comma 3.6 non possono in ogni caso essere superiori alle capacità richieste e conferite per l'anno termico 2018 - 2019 nell'ambito del servizio di bilanciamento operativo della rete di trasporto. Il responsabile del bilanciamento può aggiornare la valutazione circa le prestazioni minime con tempi e modalità che consentano all'impresa maggiore di stoccaggio di massimizzare le prestazioni di stoccaggio disponibili agli utenti per periodi superiori al giorno.

Articolo 4

Gestione dei quantitativi di gas fra imprese di trasporto, imprese di rigassificazione e imprese di stoccaggio che gestiscono impianti interconnessi

- 4.1. Presso le interconnessioni fra reti di trasporto del sistema del gas gestite da imprese diverse nonché presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con impianti di rigassificazione o impianti di stoccaggio si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo disciplinato all'articolo 9 del Regolamento 2015/703, con riferimento:
 - a) ai quantitativi attribuiti all'impresa interconnessa, determinati in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione 539/2012/R/gas e al capitolo 9 del codice di rete, nel caso di interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse tenendo conto dei quantitativi destinati alle medesime imprese a copertura di GNC, perdite e consumi;
 - b) alla differenza fra quantitativi programmati e i quantitativi misurati presso i punti interconnessi con impianti di rigassificazione o impianti di stoccaggio, fatto salvo quanto previsto al comma 2.5

- 4.2 Per le finalità di cui al comma precedente le imprese che gestiscono le infrastrutture interconnesse e il responsabile del bilanciamento sottoscrivono un accordo che definisce i limiti giornalieri e mensili del conto di bilanciamento tenendo in conto le condizioni specifiche delle rispettive infrastrutture.
- 4.3 In relazione a eventuali quantitativi giornalieri eccedenti i limiti di cui al precedente comma, il responsabile del bilanciamento applica alle imprese interconnesse se positivo ovvero riconosce se negativo un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo di sbilanciamento applicabile e il SAP.
- 4.4 I quantitativi giornalieri del conto di bilanciamento, ivi compresi quelli che eccedono i limiti di cui al comma 4.2, al termine di ciascun mese sono regolati tra le parti:
- al prezzo di cui al comma 8.6, per la variazione di *linepack*;
 - in conformità con la regolazione tariffaria vigente per consumi, perdite e gas non contabilizzato;
 - al valore del SAP per gli ulteriori quantitativi.

Articolo 5

Prezzo di sbilanciamento

- 5.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Regolamento:

- a) il valore del piccolo aggiustamento è pari a:

$$\min \left[10\%; 0,75\% + 0,25 \times \frac{\text{int}(2 \times \overline{EUR}_{6m})}{2} \right] \times SAP$$

dove:

$\overline{EUR}_{6m}$ è il valor medio, arrotondato al secondo decimale, del tasso Euribor a sei mesi, rilevato nei mesi di febbraio, per il successivo semestre estivo, e di agosto, per il successivo semestre invernale;

int è un operatore che arrotonda il valore all'intero percentuale più vicino;

- b) il prezzo medio ponderato è posto pari al *SAP* ovvero alla media dei *SAP* dei trenta giorni precedenti nei casi in cui, relativamente ad un giorno gas le offerte accettate, presso la piattaforma di scambio, relative a prodotti *title* siano risultate inferiori a 2000 MWh;
- c) il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), sub i), del Regolamento è pari al *TSOPs*;

- d) il prezzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), sub i), del Regolamento è pari al *TSOPb*;
 - e) il responsabile del bilanciamento aggiorna con frequenza semestrale il valore della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo del piccolo aggiustamento di cui alla precedente lettera a), valido per i periodi dal 1° ottobre – 30 marzo e 1° aprile – 30 settembre di ogni anno.
- 5.2 L'Autorità definisce, su proposta del responsabile del bilanciamento, i casi e le condizioni in cui l'approvvigionamento di prodotti *locational* per i fini di cui al comma 2.3 lettera e), sub (ii), non è considerato ai fini della definizione di *TSOPs*, *TSOPb*, *SAP* in quanto tale approvvigionamento non è risultato necessario.
- 5.3 Nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas in luogo del prezzo marginale di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica un prezzo pari a 0 (zero).
- 5.4 Nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.

PARTE 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE DI BILANCIAMENTO

Articolo 6

Mercato dei prodotti locational

- 6.1 Il GME, nell'ambito della piattaforma di scambio, gestisce apposite sessioni per la negoziazione di prodotti *locational* organizzate secondo i seguenti criteri.
- 6.2 Il responsabile del bilanciamento individua i punti di entrata e/o uscita della rete di trasporto e i loro raggruppamenti per i quali può richiedere la compravendita di prodotti *locational* e li comunica al GME.
- 6.3 Le sessioni si svolgono, su richiesta del responsabile del bilanciamento, il giorno precedente o nel corso dello stesso giorno per il quale è richiesta la modifica dei flussi.
- 6.4 Sono ammesse alla negoziazione le sole offerte degli utenti di segno opposto a quella, o quelle, del responsabile di bilanciamento. Il responsabile del bilanciamento individua nell'ambito del proprio codice di rete eventuali ulteriori

requisiti e limiti per la presentazione delle offerte e si coordina con il GME al fine della verifica del loro rispetto.

- 6.5 Le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 6.6 Il valore netto delle transazioni di cui al precedente comma è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i prezzi e le rispettive quantità.
- 6.7 Il prezzo di remunerazione delle offerte accettate è pari a quello dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del responsabile del bilanciamento, ovvero a quella del responsabile del bilanciamento nel caso in cui essa non risulti interamente soddisfatta.

Articolo 7

Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio

- 7.1 Il GME, nell'ambito della piattaforma di scambio, organizza e gestisce una sessione giornaliera per la negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto di volumi di gas in stoccaggio.
- 7.2 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto riporta rispettivamente il prezzo massimo cui l'offerente è disponibile all'acquisto o il prezzo minimo cui l'offerente è disponibile alla vendita, nonché i relativi quantitativi.
- 7.3 Ciascun utente può presentare fino a dieci offerte di vendita e dieci offerte di acquisto per ciascuna sessione giornaliera, per quantitativi complessivamente coerenti con i limiti massimi definiti al comma 7.4.
- 7.4 Gli utenti possono offrire giornalmente la propria disponibilità ad acquistare o a vendere nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento quantitativi di gas nei limiti massimi così stabiliti:
 - a) per la disponibilità all'acquisto, allo spazio residuo disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmabili in iniezione nel medesimo giorno;
 - b) per la disponibilità alla vendita, alla giacenza residua disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmabili in erogazione nel medesimo giorno.
- 7.5 Il GME verifica, sulla base delle informazioni appositamente trasmesse dalle imprese di stoccaggio, che gli utenti abilitati abbiano presentato offerte nel rispetto dei limiti massimi definiti al presente articolo.

- 7.6 Le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire da quella con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 7.7 Il valore netto delle transazioni di cui al precedente comma è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i prezzi e le rispettive quantità.
- 7.8 Il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate è pari al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.

PARTE 4

NEUTRALITÀ E INCENTIVI

Articolo 8

Neutralità

- 8.1 È istituito presso la Cassa, il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas.
- 8.2 Il responsabile del bilanciamento versa se positivo, ovvero riceve se negativo, a valere sul fondo di cui al comma precedente l'ammontare corrispondente alla differenza fra:
- a) la somma dei corrispettivi di bilanciamento applicati agli utenti del bilanciamento, dei ricavi derivanti dalla cessione di prodotti *STSP* effettuata ai sensi del comma 2.2, dalle cessioni effettuate ai sensi dei commi 2.5 e 2.6, dalle cessioni di gas in stoccaggio effettuate ai sensi del comma 3.5, dei ricavi riconosciuti per l'approvvigionamento di gas nell'ambito del servizio di *default* trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi e del valore riconosciuto per i volumi di gas corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l'inizio del giorno gas;
 - b) la somma dei corrispettivi di bilanciamento riconosciuti agli utenti del bilanciamento, i costi derivanti dall'acquisto di prodotti *STSP* effettuato ai sensi del comma 2.2, dagli acquisti effettuati ai sensi dei commi 2.5, 2.6 e 2.8, dei costi derivanti dall'approvvigionamento di prestazioni e gas da stoccaggio

ai sensi dei commi 3.3 e 3.5 e degli importi applicati ai sensi del comma 4.4 alle imprese che gestiscono impianti interconnessi e del valore riconosciuto per i volumi di gas corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l'inizio del giorno gas.

8.3 Il responsabile del bilanciamento comunica, mensilmente, una volta determinato il bilancio definitivo, all'Autorità e alla Cassa, gli importi di cui al comma 8.2 con dettaglio giornaliero per ciascuna voce, ai fini dell'erogazione o del versamento dell'ammontare di cui al medesimo comma entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione.

8.4 Il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell'ambito del sistema di bilanciamento, può comunicare alla Cassa, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi importi a valere sul fondo di cui al comma 8.1 entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione.

Fra i crediti non corrisposti è data separata evidenza di quelli relativi a ricavi riconosciuti per l'approvvigionamento di gas nell'ambito del servizio di *default* trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas che non siano già stati oggetto del meccanismo di cui all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas.

8.5 Nei casi di cui al comma precedente il responsabile del bilanciamento, per ciascuna comunicazione inviata alla Cassa:

- a) comunica all'Autorità tutti i crediti non corrisposti (comprensivi di IVA) dai soggetti inadempienti eccedenti le garanzie escusse opportunamente documentati ai fini della determinazione del corrispettivo per il reintegro del fondo di cui al comma 8.1;
- b) trasmette una relazione nella quale sono descritte le circostanze in base alle quali si è determinato un credito superiore alle garanzie prestate dall'utente;
- c) versa alla Cassa, sul fondo di cui al comma 8.1 i crediti di cui al precedente alinea effettivamente recuperati, entro il termine del mese successivo all'avvenuto recupero, dandone contestualmente comunicazione all'Autorità.

8.6 Il valore riconosciuto per i volumi di gas corrispondenti alla variazione di *linepack* tra la fine e l'inizio del giorno gas di cui al precedente comma 8.2 è calcolato come prodotto fra il prezzo di 30 €/MWh e il termine $\Delta L P_c$ di cui alla lettera a) del comma 1.4.

8.7 Nella prima comunicazione utile di cui al precedente comma 8.3 successiva a ciascuna sessione di reintegrazione di cui all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas, il responsabile del bilanciamento rendiconta alla Cassa i ricavi riconosciuti per l'approvvigionamento di gas nell'ambito del servizio di *default*

trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas afferenti crediti non riscossi per cui sono decorsi i termini temporali per il riconoscimento nella medesima sessione. I medesimi ricavi sono versati alla Cassa ai sensi del comma 8.5, lettera c), maggiorati applicando un tasso di interesse pari a quello ottenuto dalla Cassa sulle giacenze liquide depositate presso il proprio Istituto bancario cassiere, come comunicato dalla Cassa al responsabile del bilanciamento.

8.8 *Soppresso.*

8.9 *Soppresso.*

8.10 *Soppresso.*

8.11 Le comunicazioni all'Autorità di cui al presente articolo sono trasmesse con formato, contenuto e modalità definito dalla Direzione mercati energia.

8.12 Con successivo provvedimento sono definite modalità di aggiornamento del corrispettivo CRV^{BL} di cui all'articolo 41 della RTTG.

8.13 Il responsabile del bilanciamento comunica alla Cassa l'ammontare versato per l'applicazione del contributo a copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 481/95, con riferimento alla sola parte dei ricavi derivanti dall'attività di bilanciamento. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Cassa riconosce al responsabile del bilanciamento l'ammontare comunicato, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento.

Articolo 9

Incentivi

9.1 È istituito, ai sensi del Regolamento, articolo 11, comma 1, un sistema di incentivi nei confronti del responsabile del bilanciamento finalizzato al perseguimento di azioni di bilanciamento coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.

9.2 Sono definiti i seguenti indicatori giornalieri di performance p_k (con k da 1 a 6) del responsabile del bilanciamento:

a) errore nella previsione dei quantitativi giornalieri di gas previsti in riconsegna effettuata nel giorno precedente a quello di flusso:

$$p1 = \frac{|p^s - p^e|}{p^e} \quad (\%);$$

b) distanza tra i prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas:

$$p2 = \left[\max(TSOP_b; SAP) - \min(TSOP_s; SAP) \right] / \max(20; SAP) \quad (\%);$$

- c) bilanciamento residuale:

$$p3 = |S^{op} + OBA_{IM} + OBA_{Lng} + OBA_{IS} + OBA_{IP} + LP^d - LP^e| \quad (\text{GWh});$$

- d) scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari:

$$p4 = |O_T^M + T_{sdT} - (\Psi + LP^d - LP^e) - (V_{sdT} - V_{sdT}^{Ep})| \quad (\text{GWh});$$

- e) volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema:

$$p5 = \sum |T_{Ti}^M| - |O_T^{Ma}| \quad (\text{GWh});$$

- f) errore nella previsione dei prelievi attesi relativamente ai punti di riconsegna con frequenza di misura inferiore alla giornaliera:

$$p6 = \sum_{t=1}^T |P_t - IN_t|.$$

- 9.3 Sono calcolati, per ciascun giorno gas g , gli incentivi giornalieri Ik_g , associati al valore giornaliero pk_g di ciascun indicatore di *performance* pk , secondo una relazione del tipo:

$$Ik_g = \begin{cases} ik_1 - mk_1 \times pk_g & \text{per } 0 \leq pk_g \leq ak_1 \\ ik_2 - mk_2 \times pk_g & \text{per } ak_1 < pk_g \leq ak_2 \\ ik_3 - mk_3 \times pk_g & \text{per } pk_g > ak_2 \end{cases} \quad (\text{€}).$$

- 9.4 Con specifici provvedimenti dell'Autorità sono periodicamente determinati:

- a) i valori dei parametri ik , mk e ak di cui al comma 9.3;
b) i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale IA degli incentivi, per l'anno solare A.

- 9.5 Successivamente alla pubblicazione del bilancio definitivo per ciascun anno solare, il responsabile del bilanciamento determina e comunica all'Autorità e alla Cassa il valore di IA di cui al precedente comma..

- 9.6 Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto, la Cassa versa al responsabile del bilanciamento, a valere sul conto oneri bilanciamento, il valore di IA se positivo, ovvero il responsabile del bilanciamento lo corrisponde alla Cassa, a favore del medesimo fondo, se negativo.

Articolo 10

Garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente

- 10.1 Il responsabile del bilanciamento organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete in conformità ai criteri definiti al presente articolo.
- 10.2 Il responsabile del bilanciamento determina per ciascun utente del bilanciamento l'EPSu e il MEPSu con le modalità riportate di seguito.

- 10.3 L'EPSu è valutata giornalmente in relazione alle partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento. L'EPSu è data dalla somma di:
- a) partite economiche determinate e non ancora saldate;
 - b) partite economiche non ancora determinate in via definitiva relative al periodo precedente al momento di valutazione;
 - c) partite economiche che possono insorgere nel periodo successivo al momento di valutazione.
- 10.4 Le partite economiche di cui alla lettera b) del comma 10.2 sono determinate valorizzando al relativo prezzo di sbilanciamento il disequilibrio attribuibile all'utente per ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera b) sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, ancorché provvisorio.
- 10.5 Le partite di cui alla lettera c) del comma 10.2 sono determinate valorizzando ad un prezzo di sbilanciamento stimato il disequilibrio che può assumere l'utente in ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera c), valutato in funzione dei prelievi attesi dell'utente, di immissioni assunte nulle, nonché delle transazioni registrate presso il PSV dal medesimo utente.
- 10.6 Il MEPSu di ciascun utente è definito in funzione delle forme e delle entità delle garanzie fornite dal medesimo utente le quali comprendono:
- a) garanzie di tipo finanziario e bancario;
 - b) rating rilasciato da istituti accreditati;
 - c) la giacenza in stoccaggio dell'utente offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente e sulla base di un apposito accordo.
- 10.7 Il livello del MEPSu è funzione delle garanzie prestate ed è determinato con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi del sistema, tenendo conto del costo delle medesime garanzie e del costo connesso a crediti non recuperabili valutato in base al rischio di insolvenza.
- 10.8 Nel caso in cui l'EPSu di un utente risulti superiore al MEPSu di competenza il responsabile del bilanciamento ne dà tempestiva comunicazione al GME ed all'utente interessato ed adotta tutte le misure per limitare gli oneri del sistema del gas legati alla possibile insolvenza dell'utente.
- 10.9 Le misure di cui al comma precedente includono anche:
- a) la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di registrare cessioni in vendita presso il PSV;
 - b) la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di cedere gas detenuto in stoccaggio ad altri utenti;
 - c) il rifiuto di conferire all'utente del bilanciamento ulteriori capacità di trasporto presso punti di riconsegna.

- 10.10 Ove l'utente interessato non riduca l'EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete, il responsabile del bilanciamento procede alla risoluzione del contratto con effetto decorrente dal momento in cui l'EPSu dell'utente è risultato superiore al MEPSu di competenza. Gli eventuali quantitativi di gas immessi dall'utente del bilanciamento interessato nel periodo successivo alla decorrenza della risoluzione sono regolati dal responsabile del bilanciamento unitamente e secondo i medesimi criteri previsti per la regolazione delle partite economiche per il bilanciamento. La liquidazione di dette partite economiche compensa eventuali partite a debito dell'utente del bilanciamento nei confronti del responsabile del bilanciamento ed è condizionata al rispetto dell'obbligo di cui al comma 10.11.
- 10.11 È fatto divieto all'utente del bilanciamento di fatturare ai clienti finali o agli utenti della distribuzione i prelievi relativi al periodo successivo al momento in cui l'EPSu dell'utente è risultato superiore al MEPSu. Il presente divieto decade nel momento in cui il responsabile del bilanciamento abbia verificato l'avvenuto ripristino di un livello dell'EPSu inferiore al MEPSu di competenza.

PARTE 5

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 11

Informazioni agli utenti

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento si applica lo scenario di base del modello di informazioni di cui al Capo VIII del Regolamento.
- 11.2 Il responsabile del bilanciamento pubblica entro un termine definito nel codice di rete e comunque non oltre le ore 9:00 del giorno gas il livello di *linepack* atteso al termine del giorno gas stesso.
- 11.3 Il responsabile del bilanciamento pubblica, giornalmente, sul proprio sito internet i valori previsivi dei singoli elementi che costituiscono il termine Ψ , con successivi aggiornamenti fino ai valori di consuntivo secondo tempistiche analoghe a quelle approvate per il bilanciamento.
- 11.4 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese pubblica sul proprio sito *internet* la somma del prelievo annuo associato a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione, aggregata per punto di consegna della rete di trasporto e dettagliata per tipologia di profilo di prelievo standard. A tal fine le imprese di trasporto comunicano al Gestore del SII l'elenco dei punti di consegna della rete di trasporto attivi.

- 11.5 Il responsabile del bilanciamento pubblica su base trimestrale l'aggiornamento dei valori pk_g registrati dalle *performance* e dei relativi incentivi Ik_g di cui all'articolo 9.
- 11.6 Il GME assicura la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), del Regolamento, nonché la trasmissione al responsabile del bilanciamento delle informazioni funzionali alla definizione dei prezzi di sbilanciamento.
- 11.7 Il responsabile del bilanciamento organizza con cadenza almeno trimestrale incontri con gli utenti del servizio di bilanciamento al fine di condividere proprie analisi relative ai criteri d'intervento adottati e alle azioni intraprese per il bilanciamento operativo della rete, con particolare attenzione ai giorni in cui si sono presentati eventi critici; condivide, altresì, valutazioni in merito agli esiti dei meccanismi di neutralità e incentivazione di cui agli articoli 8 e 9, nonché in merito alla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 11.3.
- 11.8 Il responsabile del bilanciamento pubblica entro il quinto giorno lavorativo di settembre e di marzo di ogni anno il valore della percentuale applicata al SAP ai fini del calcolo del piccolo aggiustamento di cui al comma 5.1, nonché il valore del termine $\overline{EUR}_{6m}$.